

09 MAG. 2023



**NUCLEO VOLONTARIO E PROTEZIONE CIVILE
A.E.F.I. PESCARA**

Ass. "ONLUS" legge 460/97 – Reg. nr. 9450 del 15/06/2012

Iscrizione Albo Regione Abruzzo nr. 193 del 7.10.2014

C. F. 91114620684

Via Napoli, 39 - 65121 PESCARA - Tel. 3388735802
e-mail nvpcaefipescara@gmail.com Pec: nvpcaefipescara@pec.poste.it



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA NR.2/2023MAGGIO
DEL "NUCLEO VOLONTARIO E PROTEZIONE CIVILE A.E.F.I. PESCARA"

Il giorno 5 del mese di maggio dell'anno 2023, presso la sede operativa dell'NVPC A.E.F.I. PESCARA, in Via Lago Sant'Angelo snc., alle ore 18.00, è stata convocata in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei membri dell'Associazione NUCLEO VOLONTARIO E PROTEZIONE CIVILE A.E.F.I. PESCARA, costituita con atto del 11 marzo 2012 e registrato il 30 marzo 2012 al n. 3106 dell'Agenzia delle Entrate di Pescara, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Adeguamento dello Statuto sociale ai fini della registrazione al RUNTS ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, recante "Codice del Terzo Settore";**
2. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti per collegamento i seguenti soci:

1. **AGOSTINONE Lorenzo**, nato a Chieti il 18/04/2000 e residente a Spoltore (PE) in via Tavo n. 7/B – presente con delega a IOANNONE Giampaolo;
2. **ANGELONE Agostino**, nato a Castelvecchio Subequo (AQ) il 23/05/1947 e residente a Montesilvano (PE), Via Imera n. 46 – presente con delega a SEBASTIANI Claudio;
3. **BIRRA Vincenzo**, nato a Ercolano (NA) il 23/11/1952 e residente in Pescara, Piazza G. Romita n. 46;
4. **CIALINI Remo**, nato a Rosciano (PE) il 24/04/1953 e residente a Montesilvano (PE) in via Torrente Piomba n. 12 – presente con delega a DI GIOVANNI Antonio;
5. **COSTANTINI Gabriella**, nata a Macerata il 24/03/1963 e residente a Pescara in via Alento, n. 80 – presente con delega a BIRRA Vincenzo;
6. **DI GIOVANNI Antonio**, nato a Città Sant'Angelo (PE) l'11/05/1955 ed ivi residente in via Crocifisso n. 41;
7. **DI MAIO Orlando**, nato a Pescara il 30/04/1961 e residente a Pescara in Viale Kennedy n. 18 – presente con delega MESSINESE Tommaso;
8. **DI SILVIO Franco** nato a Catignano (PE) il 2 Novembre 1941 ed ivi residente in Via A. De Gasperi n. 21/b;
9. **IOANNONE Giampaolo**, nato a Chieti il 16/08/1956 e residente a Pescara in via Luigi Polacchi n. 30;

- 
10. **MESSINESE Tommaso**, nato a Taranto l'11/08/1959 e residente a Spoltore (PE) in via Dublino n. 10;
 11. **MOSCARA Fernando**, nato a Cursi (LE) il 21/01/1962 e residente in Francavilla al Mare (CH) via Cicognini n. 74 – presente con delega a **VOLPE Paolo**;
 12. **PANTALONE Anna** nata a Pescara il 25 luglio 1955 ed ivi residente in Via Trigno n. 21;
 13. **POLI Giacoma**, nata a Molfetta (BA) il 01/01/1968 e residente a Pescara in via Alessandro Valignani n. 24 – presente con delega a **PANTALONE Anna**;
 14. **SAGAZIO Giancarlo**, nato a Città Sant'Angelo (PE) il 15/10/1950 e residente a Picciano (PE) via S. Lucia n. 53;
 15. **SEBASTIANI Claudio**, nato a Chieti il 05/09/1962 ed ivi residente in via Amiterno n. 120;
 16. **SPEDICATO Massimo**, nato a Brindisi il 25/05/1961 e residente a San Giovanni Teatino (CH) in via Garibaldi n. 42 – presente con delega a **SAGAZIO Giancarlo**;
 17. **TOTARO Gregorio** nato a Putignano (BA) il 14 febbraio 1950 e domiciliato a Pescara in Via Dei Marsi n. 115;
 18. **VOLPE Paolo**, nato a Milano il 30/06/1959 e residente Spoltore (PE) in via Dublino n. 8;
 19. **ZEOLLA Michele**, nato a Colle Sannita (BN) il 5/04/1960 e residente a Montesilvano (PE) in Via S. Pio da Pietralcina n. 9 – presente con delega a **DI SILVIO Franco**.

sono assenti:

1. **BONFITTO Michele**, nato a San Marco in Lamis (FG) il 4/10/1980 e residente a Pescara in Via Punta Penna n. 10;
2. **CALO' Ignazio** nato a Pescara il 26 gennaio 1988 ed ivi residente in Piazza G. Romita n. 14;
3. **CHUKHAN Iryna**, nata in Ucraina il 04/04/1977 e residente a Montesilvano (PE) in via Verdi n. 5;
4. **CREMONESE Rocco**, nato il 23 febbraio 1944 a Manoppello (PE) ed ivi residente in Via Cappuccini n. 4;
5. **D'ASCENZO Angelo**, nato a Rocca di Mezzo (AQ) il 20/09/1947 e residente a Pescara in Viale G. Bovio n. 413;
6. **GENTILE Vincenzo Michele**, nato a Milano il 4 febbraio 1961 e residente a Silvi (TE) in Via Strada Statale 16 n. 147;
7. **MACCHIAROLO Giovanni**, nato a Collesannita (BN) il 26/09/1962 e residente a Pescara in via Lucania n. 5;
8. **PARDI Davide**, nato a Pescara il 28 aprile 1985 ed ivi residente in Via L'Aquila n. 22;
9. **TORRELI Federica** nata a Tagliacozzo (AQ) il 24 agosto 1993 e residente a Pescara in Via Alento n. 80.

A norma di Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Sagazio Giancarlo, il quale, nomina segretario Volpe Paolo e, preliminarmente, rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 19 (diciannove) su 28 (ventotto) soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.



Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola ed espone all'Assemblea della necessità di adeguare il vigente testo statutario dell'associazione per la definizione ai fini della registrazione al RUNTS, resasi necessaria a seguito del richiamo da parte dell'Ufficio RUNTS della Regione Abruzzo, il quale invitava di delineare nello Statuto, in alternativa, la denominazione in Organizzazione di Volontariato, meglio distinto con l'acronimo ODV, ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D.L. 117/2017.

Il Presidente rappresenta che il mancato aggiornamento allo Statuto non ci permette il completamento della registrazione al RUNTS del Terzo Settore come organizzazione di volontariato.

Inoltre, sono stati recepiti alcuni suggerimenti legali che meglio recepiscono quanto prescritto dalla legge e renderlo, quindi, conforme a quello di una ODV.

In considerazione di ciò, si sottopongono all'attenzione ed alla deliberazione dell'Assemblea gli adeguamenti statutari sopra richiamati, in linea all'applicazione di quanto statuito dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, tenendo doverosamente conto di tutto quanto ulteriormente precisato, specificato e chiarito con le numerose Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intervenute sul tema degli adeguamenti statutari (Circolare del 29 dicembre 2017; Circolare del 27 dicembre 2018, Circolare del 31 maggio 2019), nonché dell'unico intervento dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento avvenuto in occasione di Telefisco 2018.

In merito a tale ultimo aspetto si evidenzia che, nel rispetto di quanto specificato dall'Agenzia delle Entrate e dalle citate Circolari ministeriali, l'adeguamento statutario è stato realizzato mantenendo nello Statuto le originarie clausole imposte dall'adesione alla disciplina e al regime delle ONLUS (decreto legislativo n. 460/1997) e la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore è stata inserita con clausole sospensivamente condizionate, quanto all'efficacia, alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 (*"periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro"*) e con la definizione all'iscrizione nel RUNTS. Pertanto, con decorrenza da tale termine, cesseranno di avere efficacia tutte le vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore.

In particolare, fino al termine di cui all'art. 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, continuerà a considerarsi efficace e vigente il precedente testo di Statuto, redatto in conformità all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Tutto ciò premesso e illustrato, si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione sino ad oggi vigente. Al termine della lettura dei singoli articoli dello Statuto l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto 19/19, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e delibera di trasmetterlo all'Ufficio del RUNTS della Regione Abruzzo.

Delibera, altresì, di autorizzare il Presidente a riportare nuovamente all'attenzione dell'Assemblea ogni eventuale adeguamento statutario o valutazione di iscrizione, alla luce dei pareri della UE e dei decreti attuativi.

Il Presidente viene incaricato dall'Assemblea di:

- a) compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto;
- b) compiere tutte le pratiche per la comunicazione del presente verbale e delle modifiche statutarie alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate;
- c) compiere tutte le pratiche necessarie per la definizione dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, Sezione *"Organizzazione di Volontariato - ODV"*, secondo le tempistiche dettate dall'Ufficio regionale.



Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Riguardo al secondo punto, varie ed eventuali, si porta a conoscenza che la volontaria CATALDI Licia ha presentato domanda di dimissione da socia dell'associazione ed il Presidente chiede all'Assemblea la relativa accettazione.

L'assemblea approva.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.00.

IL PRESIDENTE



Giancarlo Sagazio

IL SEGRETARIO



Paolo Volpe

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 66121 Pescara

V originale dell'atto qui
registrato il 09 MAG. 2023

n. 863 serie 3

Versati Euro
(ATTO ESENTE)

con Mod. del
IL DIRETTORE TERRITORIALE

Manuela Cosmi

Firma su delega del Direttore Provinciale
Augusto Caimano

ASSISTENTE TRIBUTARIO
MANUELA COSMI



NUCLEO VOLONTARIO E PROTEZIONE CIVILE A.E.F.I. PESCARA

Ass. "ONLUS" legge 460/97 – Reg. nr. 9450 del 15/06/2012
Iscrizione Albo Regione Abruzzo nr. 193 del 7.10.2014
C. F. 91114620684

Via Napoli, 39 - 65121 PESCARA - Tel. 3388735802

e-mail nvpcaefipescara@gmail.com Pec - nvpcaefipescara@pec.poste.it

STATUTO

Art. 1 (Costituzione)

1. All'interno della Sezione di Pescara dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia, in data 11 marzo 2012, è stata costituita un'associazione denominata: **"NUCLEO VOLONTARIO E PROTEZIONE CIVILE – A.N.F.I. – PESCARA"**; in data 8 marzo 2019 la sigla A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanziari d'Italia) veniva sostituita in **A.E.F.I.** (Associazione ex Finanziari d'Italia), ed ora **"NUCLEO VOLONTARIO E PROTEZIONE CIVILE – A.E.F.I. – PESCARA" ETS**, di seguito denominata **"organizzazione"** avente la natura di ente del Terzo settore, per effetto delle disposizioni vigenti ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazione, con sede legale in Via Napoli n. 39 presso lo Studio "3D Servizi SRL". Con la modifica statutaria votata all'assemblea del 5 maggio 2023 l'associazione prende la nuova denominazione di **"NUCLEO VOLONTARIO E PROTEZIONE CIVILE - A.E.F.I. – PESCARA, Organizzazione di Volontariato, Ente del Terzo Settore"** o, in forma abbreviata, **"NVPC – A.E.F.I. – PESCARA – ODV, ETS"**. L'associazione è un Ente del Terzo Settore.
2. Il trasferimento della sede legale all'interno del comune di Pescara non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con delibera del Consiglio di amministrazione, possono essere istituite in Italia e all'estero sedi secondarie, uffici, rappresentanze, tanto in forma stabile che temporanea. Le sedi secondarie potranno essere dotate, per delibera del Consiglio di amministrazione, di autonomia amministrativa ma non dispongono di autonomia giuridica né patrimoniale.
3. L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" e di "Ente del Terzo Settore" o gli acronimi "ODV" e "ETS", all'esito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella categoria delle Organizzazioni di Volontariato.
4. I contenuti e la struttura dell'*organizzazione* sono democratici, la durata è illimitata e non persegue fini di lucro.

Art. 2 (Principi)

1. L'*organizzazione* è indipendente ed apolitica, ha autonomia patrimoniale e amministrativa.
2. È una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale.

Art. 3 (Finalità)

1. l'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, lett. a);
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, lett. c);
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio, dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, lett. e);
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lett. f);
 - protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 25 e successive modificazioni (art. 5, lett. y).

L'associazione valorizza la creazione di sinergie specifiche con tutti i soggetti, privati e pubblici, per il raggiungimento dei diversi obiettivi.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite, ai sensi dell'art.6 D.Lgs 3 luglio 2017 n.117.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Organo di Amministrazione.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000 purché non superi l'importo di EUR 10 giornalieri e EUR 150 mensili e l'Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di

rimborso, che deve considerarsi sempre esclusa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue o di organi.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 4 (Aderenti)

1. L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
2. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
3. L'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non consente alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione stessa.
4. Possono essere Soci dell'Associazione:
 5. le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
 6. organizzazioni di volontariato;
 7. altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.
8. Per diventare aderenti occorre presentare domanda di ammissione scritta al Consiglio di Amministrazione. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il consiglio di amministrazione deve, entro trenta giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
9. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;
 - c) decesso;
 - d) indegnità deliberata dal Comitato Esecutivo;
 - e) mancato rispetto alle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità delle norme statutarie; in questi ultimi due casi è ammesso il ricorso al Collegio Arbitrale il quale decide in via definitiva.
10. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.
11. Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima. I volontari verranno iscritti in appositi registri se svolgeranno la loro attività in modo non occasionale. Le condizioni e i limiti massimi di rimborso delle spese effettivamente sostenute dal volontario e documentate per l'attività prestata sono preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Art. 5 (Diritti e obblighi degli aderenti)

1. Gli aderenti hanno il diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega le cariche sociali dell'*organizzazione* ed essere candidati, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'*organizzazione*.
2. Gli aderenti hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare le norme del presente statuto e le delibere legalmente adottate dall'*organizzazione*;
 - b) pagare la quota sociale e gli eventuali contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea; svolgere la prestazione preventivamente concordata, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
 - c) partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nella *organizzazione*.

Art. 6 (Organi)

Sono organi dell'*organizzazione*:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il consiglio di amministrazione (che è l'organo di amministrazione dell'associazione)
- il Presidente;
- Il Vicepresidente,
- Il Segretario,
- Tesoriere,
- il Collegio arbitrale;
- l'Organo di controllo.

Oltre ad eventuali altri organi che si rendano necessari, eletti dall'Assemblea a maggioranza.

Art. 7 (Assemblea degli aderenti)

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'*organizzazione*. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso decorrenti dalla data del mezzo impiegato per l'invito. La convocazione è effettuata mediante avviso affisso alla bacheca della sede sociale. Al solo fine di facilitare la conoscenza effettiva della convocazione stessa, può essere contestualmente ripetuta mediante "posta elettronica", "whatsapp" o "fax". In casi di particolare urgenza, è ammessa la convocazione con un preavviso di 24 ore.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti o dell'Organo di controllo. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferire ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti o per delega.
5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
6. Più nello specifico, Le deliberazioni dell'Assemblea: in via ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla prima, sarà valida qualunque sia il

numero dei presenti e le deliberazioni saranno assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in Assemblea; se volte a modificare l'atto costitutivo e lo Statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la trasformazione, fusione, scissione e la devoluzione del patrimonio sarà, invece, necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) elegge e per conseguenza nomina e revoca i componenti del consiglio di amministrazione e, in seno ad esso, il Presidente;
- b) nomina e revoca, quando presente, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo di cui all'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) approva il programma di attività proposto;
- e) approva il bilancio preventivo;
- f) approva il bilancio consuntivo;
- g) approva il bilancio sociale, quando ritenuto opportuno oppure obbligatorio in base alle disposizioni di legge vigenti;
- h) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo;
- i) delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'associazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- k) stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

8. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8 (Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione, è eletto dall'Assemblea degli aderenti che ne stabilisce il numero dei membri. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 c.c.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta si rende necessario e quando ne faccia richiesta almeno la metà dei membri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno sei giorni in quanto le comunicazioni vengono effettuate via email o whatsapp. In caso di particolare urgenza, è ammessa la convocazione con un preavviso di dodici ore.

4. Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

5. Il Consiglio di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Ai membri non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. I membri del consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il consiglio decadano dall'incarico, il consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il consiglio deve convocare senza ritardo l'assemblea per la sostituzione del componente mancante.

Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio direttivo.

Il Consiglio di amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

6. I compiti a questo assegnati, oltre i predetti, sono i seguenti:

a) Elezione al proprio interno del vice-presidente del segretario e del tesoriere;

b) Ammissione dei nuovi soci;

c) Individuazione delle possibili attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

d) Fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;

e) Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali e, ove previsto, il bilancio sociale;

f) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

g) Ratificare nella prima seduta successiva provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

h) Cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea.

7. I verbali di ogni adunanza del consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il consiglio può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie

di atti in nome e per conto dell'associazione. Può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Art. 9 (Presidente)

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti è eletto da questa nel suo senso a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 14 e qualora non ottemperi a quanto disposto nel precedente art. 7 comma 3.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.
4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti necessari sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. Adotta i provvedimenti finanziari col Tesoriere.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente e anche in mancanza di quest'ultimo dal Socio con maggiore anzianità di iscrizione nell'organizzazione e, in caso di parità, dal più anziano di età.

Art. 10 (Segretario)

Il Segretario unitamente al Vicepresidente, coadiuvano il Presidente e hanno i seguenti compiti:

- a) provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del "registro degli aderenti", del "libro dei beni inventariati", del "rapporto annuale delle attività" unitamente al Vicepresidente;
- b) provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- c) sono responsabili della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea;
- d) all'esame delle normative inerenti le attività del NVPC;
- e) alla organizzazione delle attività e dei corsi unitamente ai formatori regionali.

Art. 11 (Tesoriere)

Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'organizzazione. Sotto la propria responsabilità:

- a) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo entro il mese di marzo;

- b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Assemblea, con il Presidente.

Art. 12 (Collegio arbitrale)

- 1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta dalla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina.
- 2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
- 3. Gli arbitri sono nominati da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dall'Assemblea dei soci i la quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.
- 4. Il Collegio arbitrale ha competenza, inoltre, in materia disciplinare per i casi di cui all'art. 21 comma 3.

Art. 13 (Organo di controllo)

- 1. Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico, scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c. Il componente dell'Organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.
- 2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia conforme alle linee guida ministeriali.
- 3. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 4. Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato dall'Assemblea al medesimo Organo di controllo, a condizione che sia composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 14 (Coordinatore di settore)

Il Coordinatore di settore è nomina facoltativa e non obbligatoria; se nominato svolge i seguenti compiti:

- a) Coordina il settore affidatogli;
- b) Ha la responsabilità operativa e gestionale del settore compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso;
- c) Risponde direttamente all'Assemblea che lo ha nominato.

Art. 15 (Gratuità e durata delle cariche)

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni, e possono essere riconfermate di norma soltanto una volta, in mancanza di candidati l'Assemblea a maggioranza può rieleggerli.

Le sostituzioni e cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Alla scadenza del triennio le nuove elezioni vengono stabilite dall'Assemblea straordinaria degli aderenti convocata dal Presidente entro 90 giorni dalla scadenza del triennio.

Art. 16 (Bilanci)

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Presidente, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 17 (Risorse economiche)

L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) contributi dei privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - h) entrate derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
 - i) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
1. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito in sede di Assemblea;
 2. Ogni operazione finanziaria è disposta dal Presidente e dal Tesoriere pro tempore.

Art. 18 (Quota sociale)

1. La quota sociale a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, sono elettori ma non possono essere eletti alle cariche sociali né prendere parte alle attività dell'organizzazione finché non regolarizzino la posizione.

Art. 19 (Modifiche allo statuto)

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da almeno un terzo degli aderenti.

Art. 20 (Uso dell'uniforme A.E.F.I.)

1. L'uso della divisa sociale con i loghi del NVPC e A.E.F.I. da parte degli appartenenti all'organizzazione è prerogativa esclusiva dei volontari associati ed essere indossata esclusivamente nei servizi comandati.
2. Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato al precedente punto 1. Gravi violazioni da parte di singoli soci comportano il deferimento al Collegio arbitrale.

Art. 21 (Libri sociali)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli *associati*,
 - registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi e la documentazione inerente la vita dell'associazione secondo una delle seguenti modalità richiesta scritta all'Organo di Amministrazione di copie integrali o estratti a proprie spese e/o consultazione diretta o secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Art. 22 (Scioglimento)

1. Lo scioglimento dell'organizzazione avviene per delibera dell'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.
L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto del comma seguente.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere e' reso entro

trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato e' tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformita' dal parere sono nulli.

Art. 23 (Disposizioni transitorie)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile, alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ossia a decorrere da quando, in base al regime transitorio previsto dal medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, non si renderà più applicabile all'Associazione la disciplina Onlus di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Fino al citato termine di cui all'art. 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si considera efficace e vigente il precedente testo di Statuto, redatto in conformità all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

IL PRESIDENTE

Giancarlo Sagazio

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 66121 Pescara

..... originale dell'atto qui
registrato il 09 MAG. 2023

n. 863 serie 3

Versati Euro

(LITTO ESSENTE)

con Mod. del

IL DIRETTORE TERRITORIALE

Manuela Cosmi

Firma su delega del Direttore Provinciale
Augusto Calmano

ASSISTENTE TRIBUTARIO
MANUELA COSMI



09 MAG. 2023